

STATUTO

DEFINIZIONE E FINALITA'

ART. 1 Il Circolo denominato ARCA VILLAGGIO

LANTAROTORA costituito in BIELLA, via CORRIDORI

6, già esistente sul territorio dall'anno 1979, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue nessun fine di lucro e aderisce all'A.R.C.I.-Nuova Associazione, riconosciuta con il D.M. Agosto 1997 n. 1017022/12000 A, di cui condivide le finalità statutarie.

ART. 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività ricreative, culturali, sportive, turistiche, didattiche e formative, nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ISOCI

ART. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il

diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura all'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si

pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 6 I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 7 Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della Sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;

- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 9 Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda della gravità dell'infrazione commessa) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- in osservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualche modo, danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide, in via definitiva, la prima assemblea dei Soci; oppure il Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11 Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ART. 12 L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31

Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario alla assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 13 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

ART. 14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 Partecipano all'assemblea generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

ART. 16 L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 17 L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all' art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al

regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

ART. 19 L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART. 20 L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci-revisori) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a

scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 21 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 (tre) anni.

È composto da un minimo di 5 (cinque) membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 22 Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di Commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 24 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma, una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriori avvisi, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.

ART. 26 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente, non si presenti a 3 (tre) riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo 6 (sei) mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 (un terzo) dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 (quindici) giorni.

ART. 27 Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) membri o, comunque, da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto o del regolamento e sulle inosservanze delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Qualora il Circolo non istituisca il Collegio dei Garanti, verrà demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI Nuova Associazione Territoriale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci differiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

ART. 28 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 (tre) membri.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce, ordinariamente, almeno 3 (tre) volte l'anno (ogni quattro mesi) e, straordinariamente, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART. 29 I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Proviviri hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART. 30 Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio dei Proviviri sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

ART. 31 La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 (venti) giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

ART. 32 L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio

residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n° 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice civile e delle norme vigenti.